

# **LEGA BASKET FEMMINILE REGOLAMENTO INTERNO**

## **Art. 1) - COMPOSIZIONE DELLA LEGA**

La Lega Basket Femminile è costituita dalle Società Sportive affiliate alla F.I.P. partecipanti ai campionati di pallacanestro femminile a carattere nazionale di Serie A1, Serie A2. Le società partecipanti ad ognuno di questi campionati costituiscono un settore dell'Associazione:

*Settore A1* del quale fanno parte le Società Sportive partecipanti al Campionato Nazionale Femminile di serie A1.

*Settore A2* del quale fanno parte le altre Società Sportive partecipanti al Campionato Nazionale Femminile di serie A2.

## **Art. 2) - SEDE DELLA LEGA**

La Lega ha sede in Roma. La variazione della sede può essere deliberata solo da un'Assemblea Straordinaria, appositamente convocata.

Il Consiglio Direttivo della Lega, può, comunque, istituire Uffici periferici.

## **ART. 3) - COMPITI DELLA LEGA**

La Lega Basket Femminile è un'associazione indipendente e senza fini di lucro, ispirata a principi di democrazia interna e di partecipazione in termini di uguaglianza e di pari opportunità.

Ha lo scopo primario di coordinare l'attività delle società sportive che ne fanno parte, nel rispetto delle norme C.O.N.I., delle norme della Federazione Italiana Pallacanestro, dei regolamenti federali nonché quello di collaborare con la F.I.P., tra l'altro proponendo all'organo competente della stessa le linee programmatiche ed organizzative dei propri campionati.

Sono altresì compiti della associazione la promozione dell'immagine del basket femminile e di tutte quelle iniziative che possono essere di supporto all'intero movimento nonché lo svolgimento di tutte le altre attività e servizi necessari e utili alle società aderenti alla Lega, anche attraverso la predisposizione e l'attuazione di progetti formativi, promozionali e/o di interesse sociale.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l'associazione potrà compiere ogni atto idoneo, in particolare, a mero titolo esemplificativo: assumere personale, acquistare beni mobili ed immobili, aprire sedi secondarie ed uffici su tutto il territorio nazionale, organizzare manifestazioni sportive, convegni, congressi, acquisire sponsorizzazioni, partecipare a bandi per l'ottenimento di finanziamenti a livello locale, nazionale ed europeo, stringere accordi e/o convenzioni con la Federazione Italiana Pallacanestro e quant'altro possa assicurare all'associazione i mezzi economici e tecnici per lo svolgimento dello scopo sociale.

#### Art. 4) AMMISSIONE - RINNOVO

Si danno per aderenti alla LegA basket Femminile, fatta salva la possibilità di rinuncia espressa in forma scritta nei termini di cui al presente articolo, tutte le società che hanno acquisito il diritto a partecipare ai campionati nazionali femminili (A1, A2).

Entro il termine stabilito annualmente dalle DOA FIP le società iscritte dovranno inviare alla LegA Basket Femminile:

- a) copia del modulo di riaffiliazione F.I.P.;
- b) copia del modulo d'iscrizione al Campionato;
- c) copia della ricevuta di versamento della quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) Modulo di autocertificazione sulle caratteristiche strutturali del campo di gara;
- e) dichiarazione di incondizionata accettazione delle norme e dei regolamenti della Lega, nonché, di adesione agli eventuali contratti stipulati dalla Lega in favore e nell'interesse di tutte le Società ;
- f) deposito delle eventuali garanzie patrimoniali;
- g) numero di Codice Fiscale e partita IVA;
- h) ogni notizia utile per lo scambio d'informazioni tra Lega e Società;
- i) ogni altra documentazione richiesta dalla Lega;

Le società potranno comunicare il proprio recesso mediante istanza motivata inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A/R, anticipata via fax, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Per le società neo promosse dalla serie B il termine di recesso è stabilito al 15 luglio di ogni anno. Per le società ripescate il termine di recesso è stabilito entro 5 giorni dall'avvenuto ripescaggio.

Il Consiglio Direttivo prende atto della volontà della società e lo comunica alla Federazione.

In caso contrario il recesso avrà effetto dalla fine dell'anno sportivo con conseguente obbligo del versamento della quota annuale e di qualsiasi altro adempimento previsto per le società iscritte all'Associazione per la stagione in corso.

Il pagamento della quota annuale dovrà avvenire entro e non oltre il termine 1° luglio di ogni anno.

#### Art. 5) - DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIETA'

Le Società Sportive hanno tutti i diritti e gli obblighi loro conferiti dallo Statuto e dai Regolamenti della LegA Basket Femminile.

In particolare le Società aderenti alla Lega si impegnano ad uniformarsi ad ogni deliberazione assunta dai competenti organi della Lega, e ad accettare le decisioni di tutte le vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico, relative alla loro attività sportiva, o comunque attinenti alla loro appartenenza alla Lega.

#### Art. 6) - ESCLUSIONE DALLA LEGA

Le Società sportive sono escluse dalla Lega:

- per scioglimento della Società;
- per retrocessione a Campionati ad organizzazione Regionale o Provinciale;
- per perdita di diritto di partecipazione o esclusione dai campionati nazionali, deliberata dai competenti organi centrali della F.I.P.;

- per rinuncia espressa in forma scritta come da articolo di Regolamento Interno di LegA;
- per morosità e per violazione dello Statuto e dei regolamenti della Associazione. La morosità e la violazione dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione verranno dichiarate dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata.

L'eventuale delibera di esclusione da parte del Consiglio Direttivo non esenta la società dal versamento della quota dell'Anno Sportivo in corso e di quant'altro da questa dovuto.

In caso di fusione, tra due Società, così come previsto dall'art.138 del Regolamento Organico della F.I.P., il nuovo soggetto sportivo manterrà nei confronti della LegA i diritti e doveri già assunti dalle Società che lo hanno generato, e verrà ammesso di diritto al Settore di LegA del Campionato a cui prenderà parte.

#### Art. 7) – PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA LEGA

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Le entrate sono costituite dalle quote associative, da eventuali sovvenzioni e contributi pubblici e privati, da sponsorizzazioni, da finanziamenti, da corrispettivi per la prestazione di servizi.

#### Art. 8) - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il primo luglio e chiude il trenta giugno di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, entro il termine di tre mesi successivi alla chiusura dello stesso, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo dell'esercizio successivo.

Entrambi verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale entro 4 mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, salvo proroga di non oltre 2 mesi per giustificati motivi.

#### Art. 9) - ORGANI DELLA LEGA

Sono organi dell'associazione:

l'Assemblea Generale, le Assemblee di Settore, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Revisore Contabile, il Segretario Generale se nominato.

#### Art. 10) - ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è sovrana. Essa rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità dello Statuto della LegA Basket Femminile, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Generale è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea Generale ordinaria delibera sul Bilancio Consuntivo e Preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'associazione, sull'elezione del Presidente, dei membri del Collegio dei Probiviri e sulla nomina del Revisore Contabile e su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge o per Statuto.

Viene convocata almeno una volta all'anno entro il 31 ottobre, salvo proroga di non oltre due mesi per giustificati motivi, per l'approvazione dei Bilanci.

L'Assemblea Generale ordinaria, per il rinnovo delle cariche sociali, viene convocata, di norma, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

Viene inoltre convocata in qualsiasi occasione il Consiglio lo ritenga necessario ed in caso di richiesta firmata da almeno un terzo dei soci.

In questo caso la richiesta di convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno da portare in discussione ed il Consiglio Direttivo dovrà provvedere entro 30 giorni. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione, si potrà procedere per autoconvocazione.

#### Art. 11) - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata, con delibera del Consiglio Direttivo, dal Presidente della Lega o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

L'Assemblea deve essere convocata almeno 20 (venti) giorni prima della data prefissata mediante comunicazione scritta inviata anche a mezzo telefax o mediante posta elettronica ai soci, ai componenti del Consiglio Direttivo, al Revisore Contabile, al Presidente del Collegio dei Probiviri, al Segretario Generale e all'esperto del campionato di serie B,, se nominati ed al Consigliere Federale eletto dai delegati delle società Nazionali Femminili nell'Assemblea Elettiva delle cariche Federali che rappresenta le società Nazionali Femminili in seno al Consiglio Federale.

In caso di urgenza essa potrà essere convocata con preavviso di 10 (dieci) giorni. La comunicazione dovrà contenere luogo, giorno e ora dell'Assemblea in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Le Assemblee sono convocate in prima e seconda convocazione anche nello stesso giorno.

#### Art. 12) - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita se, in prima convocazione, sono presenti e regolarmente ammessi la metà più uno dei soci, che rappresentino non meno dei 3/5 dei voti validi ai fini assembleari.

L'Assemblea straordinaria e l'Assemblea ordinaria avente ad oggetto l'elezione delle cariche sociali in seconda convocazione sono regolarmente costituite qualora sia rappresentata la metà più uno dei soci, che rappresentino non meno della metà più uno dei voti validi ai fini assembleari.

Negli altri casi l'Assemblea generale ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualora sia rappresentato il 20% dei soci che rappresentino non meno del 20% dei voti validi ai fini assembleari.

L'Assemblea Generale Straordinaria convocata per lo scioglimento dell'associazione è regolarmente costituita quando siano presenti e regolarmente ammessi, sia in prima che in seconda convocazione, l'80% dei soci.

#### Art. 13) - RAPPRESENTANZA DELLE SOCIETA' SPORTIVE-DELEGHE

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di partecipazione e con tutti gli adempimenti previsti.

Le Società Sportive sono rappresentate all'Assemblea dal Presidente, dal Dirigente Responsabile in carica o da un Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo della società mandatario del Presidente.

Le Società possono altresì essere rappresentate in Assemblea, con delega scritta, dal Dirigente rappresentante di altra società.

I rappresentanti delle Società possono ricevere una sola delega da altra Società, e pertanto ciascun delegato può rappresentare al massimo due Società compresa la propria.

#### Art. 14) - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Oltre ai rappresentanti delle Società, hanno diritto di partecipare all'Assemblea:

- il Presidente della Lega;
- il Consigliere Federale eletto dall'Assemblea delle società Nazionali Femminili, in rappresentanza della F.I.P.;
- i componenti il Consiglio Direttivo della Lega;
- il Revisore Contabile;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri;
- il Segretario Generale, se nominato;
- l'esperto del campionato di serie B, se nominato ;

I partecipanti all'Assemblea che non siano rappresentanti di Società iscritte alla Lega, hanno diritto di parola ma non di voto.

#### Art. 15) - DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA

Ai fini della regolarità della costituzione dell'Assemblea Generale nonché della validità delle relative deliberazioni, ad ogni società associata alla Lega spetta un voto. Ogni società avrà diritto oltre al suddetto voto di base a tanti voti a seconda del campionato cui partecipa in modo da rispettare il principio del raggiungimento del 60% dei voti complessivi per il campionato di serie A1 e del 40% dei voti complessivi per il campionato di serie A2.

Il Consiglio Direttivo ogni anno nella prima riunione utile, determina il numero di voti spettanti ad ogni società in base all'organico delle società iscritte alla Lega Basket Femminile.

#### Art. 16) - COMMISSIONE VERIFICA POTERI-PRELIMINARI ASSEMBLEA

Alla verifica dei poteri provvede un' apposita commissione composta da un Presidente ed almeno due componenti nominati dal Consiglio Direttivo della Lega. La Commissione Verifica dei Poteri accerta il diritto di partecipazione e/o di voto, mediante controllo della regolarità della rappresentanza dei partecipanti all'Assemblea. La commissione, ultimati i lavori, riferisce al Presidente sulla consistenza dell'Assemblea con apposito verbale. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, sottopone all'approvazione dell'Assemblea il verbale della commissione verifica poteri, con le proposte in ordine ad eventuali reclami o ricorsi. Successivamente dichiara l'Assemblea regolarmente costituita. Ai fini della costituzione dell'Assemblea fa fede il Verbale della Commissione Verifica dei Poteri.

#### Art. 17) - ASSEMBLEA-PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Lega, in mancanza, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea, con il consenso dei presenti nomina un segretario ed in caso di Assemblea per l'elezione delle cariche sociali, due scrutatori.

Il Presidente dirige l'Assemblea in tutti i suoi aspetti, ne regola gli orari e la procedura, stabilisce le modalità della discussione e delle votazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo seguente, verifica la regolarità delle delibere assembleari.

L'Assemblea delibera sui soli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale. Detto verbale dovrà essere sottoscritto da parte del

Presidente e dal Segretario e dovrà essere conservato agli atti dell'Associazione presso la sede della stessa.

Un estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, contenente le delibere assunte, sarà inviato alle società iscritte alla Lega per via telematica.

#### Art. 18) - MODALITA' DI VOTAZIONE

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano o per appello nominale.

Le votazioni su mozioni di fiducia o di sfiducia debbono avvenire per appello nominale.

In caso di parità di voti la mozione è respinta.

Le votazioni per l'elezione alle cariche associative debbono avvenire per scrutinio segreto.

#### Art. 19) - VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI IN ASSEMBLEA

Le Assemblee Generali deliberano a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati anche per delega, ma solo da parte di altro socio.

L'Assemblea Generale per l'elezione del Presidente delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati anche per delega, ma solo da parte di un altro socio, qualora il candidato alla Presidenza sia Presidente di una società iscritta alla Lega; negli altri casi per deliberare l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Generale Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, anche per delega, ma solo da parte di altro socio.

L'Assemblea per lo scioglimento dell'associazione delibera con il voto favorevole di almeno l'80% dei soci che rappresentino almeno l'80% dei voti.

L'Assemblea, con la medesima maggioranza, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle norme di legge e dello Statuto di Lega.

#### Art. 20) - ASSEMBLEE DI SETTORE

Le Assemblee di Settore rappresentano l'insieme dei soci partecipanti a ciascuno dei campionati di pallacanestro femminile di Serie A1 e Serie A2. Ai fini dell'Assemblea di settore ad ogni socio spetta un voto.

Le Assemblee di Settore deliberano sull'elezione dei propri rappresentanti, quattro per il settore A1 e due per il settore A2, che entrano di diritto a far parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, nonché su materie riguardanti specificamente il singolo settore. I rappresentanti di settore vengono scelti tra i Presidenti e/o i Dirigenti facenti parte del Consiglio Direttivo delle società appartenenti allo specifico settore.

Le Assemblee di Settore vengono convocate almeno una volta all'anno ed in qualsiasi occasione il Consiglio lo ritenga necessario. L'Assemblea deve anche essere convocata in caso di richiesta formulata da almeno un terzo delle società appartenenti al Settore. Per quanto attiene alle modalità e ai termini di convocazione valgono le disposizioni previste per l'Assemblea Generale.

Le Assemblee di Settore sono regolarmente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci appartenenti al settore; in seconda convocazione qualora siano presenti o rappresentate per delega, da altro socio del settore, non meno del 20% dei soci appartenenti al settore.

Esse deliberano validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati. Alle Assemblee di settore partecipano il Consiglio Direttivo e, senza diritto di voto, il Revisore Contabile, il Consigliere Federale, il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Segretario Generale e l'esperto del campionato di serie B., se nominati. Le Assemblee di Settore sono presiedute dal Presidente, ovvero in sua assenza, dal Vicepresidente dello specifico settore.

Per quanto non diversamente disciplinato per le Assemblee di settore si rinvia alle regole previste per l'Assemblea Generale.

#### Art. 21) - ELEGGIBILITA'

Fermo restando le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dagli artt. 10 e 11 dello Statuto FIP, è eleggibile come Presidente della LegA Basket Femminile chiunque abbia compiuto la maggiore età ed abbia conoscenza delle tematiche relative al movimento del basket femminile; è eleggibile come Consigliere – Rappresentante di Settore chiunque abbia compiuto la maggiore età e sia o Presidente o Dirigente facente parte del Consiglio Direttivo di una Società associata alla LegA Basket Femminile, in carica al momento dell'elezione.

I Consiglieri rappresentanti di settore sono eleggibili per i settori cui la società di appartenenza ha diritto ad iscriversi nell'anno d'inizio del quadriennio olimpico per il quale viene conferito il mandato, ovvero se trattasi di elezione suppletiva, al Settore di appartenenza all'atto dell'elezione.

#### Art. 22) INCOMPATIBILITA'

Le cariche elettive della Lega sono incompatibili con qualsiasi carica federale elettiva sia centrale che territoriale.

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con qualsiasi carica federale nell'ambito della F.I.P.

#### Art. 23) - CANDIDATURE

Le candidature devono essere presentate dalle Società associate alla Lega e precisamente:

- per la carica di Presidente della Lega: da almeno 12 (dodici) Società (di cui almeno 6 di A1, 6 di A2)
- per la carica di Consigliere del settore A1: da almeno 4 società (di cui almeno 2 di A1, 2 di A2 );
- per la carica di Consigliere del settore A2: da almeno 8 società (di cui almeno 6 di A2, 2 di A1)

Le candidature, formulate sugli appositi moduli predisposti dalla Lega, devono essere inviate, a mezzo posta elettronica spes (riconosciuta dalla FIP) presso la Segreteria di Lega entro e non oltre le ore 20.00 dell'8° giorno antecedente la data fissata per l'Assemblea, escluso il giorno dell'Assemblea.

I candidati dovranno accettare la candidatura entro il 3° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.

L'accettazione dovrà essere inviata, a mezzo fax, alla Segreteria di Lega, su apposito modulo da questa predisposto.

Ogni Società può proporre un'unica candidatura per ciascuna carica.

Potrà essere candidato un solo membro del Consiglio Direttivo di ciascuna società.

In sede di votazione i Consiglieri – rappresentanti di settore saranno eletti dalle società del settore per il quale sono stati candidati.

#### Art. 24) - ELEZIONE ALLE CARICHE

##### a) IL PRESIDENTE

Il Presidente, viene eletto dall'Assemblea Generale.

La sua elezione avviene a maggioranza dei voti dei soci presenti o rappresentati, qualora il candidato alla Presidenza sia Presidente di una società regolarmente iscritta alla Lega e tesserato come tale al momento dell'elezione; negli altri casi l'elezione del Presidente avviene con la maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei voti dei soci presenti o rappresentati. Qualora nessuno dei candidati abbia riportato la maggioranza si procederà a successiva votazione, tra i due candidati che risultino ai primi due posti nella graduatoria dei voti. Qualora nessuno dei due candidati abbia riportato la maggioranza, si procederà a successiva votazione. Se anche in questo caso non si dovesse raggiungere la maggioranza, il Presidente dichiarerà sciolta l'Assemblea e procederà a successiva convocazione di Assemblea elettiva con le modalità di cui ai precedenti articoli.

##### b) I CONSIGLIERI

I Consiglieri, facenti parte del Consiglio Direttivo, vengono eletti dalle Assemblee di settore di competenza.

La loro elezione avviene a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Risultano eletti i candidati, per ciascun settore, che abbiano riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità fra più candidati si procederà al ballottaggio fra quelli che abbiano ricevuto lo stesso numero di voti. In caso di ulteriore parità sarà eletto il candidato più anziano.

#### Art. 25) – DIMISSIONI, IMPEDIMENTI E DECADENZA

Le dimissioni, il definitivo impedimento e la decadenza per motivi di radiazione, inibizione alle attività federali o squalifica per più di nove mesi continuativi del Presidente della Lega o di radiazione, inibizione alle attività federali o squalifica per più di sei mesi continuativi di quattro Consiglieri, determinano la decadenza del Consiglio Direttivo.

In tal caso il Consiglio Direttivo resterà in carica per l'ordinaria amministrazione da espletarsi fino alla celebrazione delle Assemblee elettive. Entro il termine perentorio di 45 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la decadenza del Consiglio Direttivo, devono essere effettuate le Assemblee per l'elezione delle cariche. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori il Revisore Contabile dovrà Convocare le Assemblee elettive.

Nel caso di dimissioni, definitivo impedimento, decadenza per motivi di radiazione, inibizione alle attività federali o squalifica per più di nove mesi continuativi di uno dei Consiglieri, il Consiglio dovrà immediatamente convocare l'Assemblea di settore competente per procedere alla elezione del Consigliere mancante.

Il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio di cui fa parte.

I Consiglieri, dirigenti di società non iscritte alla LegA o che perdono la qualifica di dirigente di società iscritta alla LegA, decadono dalla carica.

## Art. 26) - FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, viene eletto dall'Assemblea Generale, dura in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico ed è rieleggibile. Esso comunque rimane in carica fino all'elezione del nuovo Presidente da parte dell'Assemblea generale. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curando in collaborazione con il Segretario Generale, se nominato, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l'unità della Lega, dirige e coordina gli organi deliberativi ed esecutivi della Lega garantendo la corretta esecuzione di tutti gli atti ed iniziative della Lega stessa.

Il Presidente pertanto:

- firma gli atti della Lega;
- propone al Consiglio Federale, su indicazione del Consiglio Direttivo, i rappresentanti della Lega nelle Commissioni della FIP, ove previsti;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo della Lega fissandone l'ordine del giorno e regolandone le procedure e le modalità dei lavori;
- può delegare il Vicepresidente Vicario per la convocazione e la presidenza del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le Assemblee ordinarie, straordinarie e di settore e può dare delega ai Vicepresidenti di Settore per la convocazione e la presidenza delle Assemblee di Settore;
- è responsabile della gestione finanziaria della Lega e di eventuali suoi organismi, controfirmando tutte le delibere di spesa deliberate dal Consiglio Direttivo;
- può concludere i contratti deliberati dal Consiglio Direttivo di Lega;
- esercita i poteri di controllo su ogni attività della Lega ad eccezione di quella del Revisore Contabile.

Nei casi di urgenza e necessità adotta, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica di questo alla prima riunione utile.

Il Presidente può delegare i poteri di rappresentanza e di firma relativi a singoli atti o categorie di atti al Vicepresidente Vicario, che ha gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso, ad uno o più componenti il Consiglio Direttivo, come pure a collaboratori esterni al Consiglio Direttivo, determinandone per ciascuno le competenze e la durata secondo quanto previsto dalle norme del Codice Civile.

## Art. 27) - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da sette membri, il Presidente e i sei i rappresentanti di settore ( quattro del settore A1, due del settore A2), la cui durata in carica è di quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico.

Esso comunque rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio da parte delle Assemblee. Il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge al suo interno due Vicepresidenti, uno del Settore A1, uno del Settore A2 . Fra i due Vicepresidenti il Consiglio su proposta del Presidente nomina il Vicepresidente Vicario che ha gli stessi poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Nel caso in cui il Presidente non dovesse essere espressione del Settore A1, il Vicepresidente Vicario dovrà essere scelto tra i rappresentanti del Settore A1.

Al Consiglio Direttivo può partecipare, senza diritto di voto, l'esperto del campionato di serie B, qualora nominato dallo stesso Consiglio.

#### a) CONVOCAZIONE

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti e, comunque almeno due volte l'anno. Viene convocato con cinque giorni di preavviso mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, ai membri del Consiglio, al Revisore Contabile, al Consigliere Federale, al Presidente del Collegio dei Probiviri al Segretario Generale e all'esperto del campionato di serie B, se nominati. La comunicazione deve contenere luogo giorno e ora della riunione nonché l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di assenza, dal Vicepresidente Vicario. Il Presidente, con il consenso dei presenti, nomina un Segretario.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il verbale dal Segretario che lo sottoscriverà congiuntamente al Presidente. Il verbale dovrà essere conservato agli atti della Associazione, presso la sede della stessa.

Le delibere assunte dal Consiglio Direttivo dovranno essere inviate, a tutte le società associate alla Lega per via telematica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto:

- il Revisore Contabile;
- il Consigliere Federale;
- il Segretario Generale e l'esperto del campionato di serie B, se nominati;
- il Presidente del Collegio dei Probiviri.

-

Le delibere del Consiglio Direttivo sono immediatamente esecutive.

#### b) PARTECIPAZIONE

Il Componente del Consiglio Direttivo che non può partecipare ad una riunione del Consiglio, deve giustificare la sua assenza inviandone comunicazione alla Lega.

#### c) ATTRIBUZIONI

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri in ordine agli indirizzi e alle direttive generali dell'Associazione, alla gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione per il conseguimento dei fini sociali.

Spetta al Consiglio:

- nominare al proprio interno i rappresentanti di Lega negli Organi, Comitati e Commissioni della FIP, ove previsti e richiesti;
- deliberare sugli impegni finanziari delle società con la Lega;
- redigere i progetti di bilancio preventivo e del conto consuntivo e relative relazioni illustrative, nonché deliberare in ordine alle quote sociali;
- deliberare sull'assunzione del personale e la scelta dei consulenti esterni necessari allo svolgimento dell'attività, determinandone gli incarichi e i relativi compensi;

- deliberare su contratti di fornitura, sponsorizzazioni, partnership e quant'altro risulti necessario per il raggiungimento dei fini sociali;
- deliberare sugli accordi e le convenzioni relativi alla diffusione radio- televisiva degli incontri di campionato e delle manifestazioni della Lega e gestirne i diritti;
- deliberare sulle eventuali esclusioni per morosità e per violazione dello Statuto e dei Regolamenti della Lega;
- determinare il numero dei voti spettanti ad ogni società in base all'organico delle società associate alla LegA Basket Femminile, come da art. 15 del presente Regolamento.

E' facoltà del Consiglio, su proposta del Presidente, nominare un Segretario Generale e deliberare in ordine alle specifiche competenze e alla sua retribuzione.

E' altresì facoltà del Consiglio, su proposta del Presidente, nominare in seno al medesimo, senza diritto di voto, un esperto del campionato di serie B. Per tutto quanto non contemplato si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

#### Art. 28) REVISORE CONTABILE

La gestione dell'associazione è controllata da un Revisore Contabile nominato ogni tre anni dall'Assemblea Generale dei soci tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. Qualora nel corso del mandato il Revisore Contabile venga meno per dimissioni o altra causa dovrà essere convocata l'Assemblea Generale per la nomina del sostituto che durerà in carica per 3 anni.

Il Revisore contabile dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione al bilancio annuale per la presentazione in Assemblea da depositare presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea Generale, potrà accertare la consistenza di cassa e la consistenza di valori e titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo, nonché esercitare gli altri poteri o incombenze previsti dallo Statuto della LegA Basket Femminile.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo della Lega, il Revisore Contabile rimane in carica fino al termine del suo mandato.

Il Revisore Contabile riferisce al Consiglio Direttivo di LegA sull'andamento amministrativo-contabile-finanziario, sulla tenuta dei libri contabili e dell'inventario dei beni ed ha poteri di controllo su tutti gli atti amministrativi deliberati dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 29) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea fra i Presidenti ed i dirigenti facenti parte del Consiglio Direttivo delle società iscritte, con provata esperienza, che non rivestano alcuna carica sociale all'interno dell'Associazione. I tre membri effettivi nominano a loro interno un Presidente.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia che possa sorgere tra gli organi dell'Associazione e soci quando la mediazione venga richiesta e comunque quando attenga a fatti direttamente pertinenti la vita dell'Associazione e che comunque non riguardino la gestione della stessa.

La richiesta di mediazione deve essere inoltrata al Collegio dei Probiviri dalla parte interessata, per iscritto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza dell'atto o fatto contestato.

Il Collegio dei Probiviri decide anche sulle questioni inerenti l'interpretazione di norme e regolamenti interni.

Il Collegio dei Probiviri prende le sue decisioni a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce secondo quanto previsto dal Regolamento Interno e senza preavviso, le sue decisioni sono inappellabili.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da tenere e conservare agli atti dell'Associazione presso la sede della stessa.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

I membri del Collegio sono eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea, sono rieleggibili e durano in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico.

In caso di dimissioni, inabilità temporanea o morte dei membri effettivi prima della scadenza del mandato, il Collegio dei Probiviri provvede a nominare provvisoriamente, tra i membri supplenti, i sostituti. I mandati dei nuovi eletti dovranno comunque essere ratificati alla prima Assemblea Ordinaria.

#### Art. 30) SEGRETARIO

Il Segretario Generale, qualora nominato dal Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente al fine di curare l'attuazione delle direttive e delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo e coordina e sovrintende all'attività dell'Ufficio Operativo.

Il Segretario Generale, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché alle Assemblee sia Generale che di Settore.

#### Art. 31) CARICHE ONORIFICHE

L'Assemblea Generale potrà provvedere, su proposta del Consiglio Direttivo, all'assegnazione di cariche onorifiche.

L'assunzione di tali cariche non comporterà la partecipazione alla gestione della Lega ma avrà come scopo la promozione dell'immagine della stessa.

#### Art. 32) - IMPEGNI FINANZIARI DELLE SOCIETA' CON LA LEGA

Le Società Sportive hanno l'obbligo di versare alla Lega:

- a) la quota annuale di associazione;
- b) ogni altro contributo espressamente destinato alla Lega a seguito di delibera del Consiglio Direttivo di Lega, così come previsto nei Regolamenti di Lega;
- c) garanzia fidejussoria così come previsto nelle Disposizioni Annuali;

La quota annua di associazione viene stabilita annualmente per ciascun campionato dal Consiglio Direttivo della Lega.

Essa deve essere versata alla Lega entro i termini previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

#### Art. 33) SERVIZI

La LegA Basket Femminile potrà, su richiesta e anche dietro corrispettivo, fornire servizi. Il corrispettivo dovuto a fronte di ogni singolo servizio prestato dalla LegA verrà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 34) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato in Assemblea con il voto favorevole di almeno l'80% dei soci che rappresentino almeno l'80% dei voti.

L'Assemblea, con la medesima maggioranza, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

Quanto non previsto dal presente Regolamento è regolato dalle norme del codice civile, dallo Statuto di Lega, dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.P., dai Regolamenti di Lega e da norme e regolamenti emanati dagli organi competenti in materia sportiva.